



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0315/2013**

1.10.2013

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020  
(COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Theodor Dumitru Stolojan

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	29
PROCEDURA.....	32



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020  
(COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0782),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0417/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2013<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0315/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

**Progetto di risoluzione legislativa  
Paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

*1 bis. sottolinea che la dotazione*

---

<sup>1</sup> GU C 161 del 6.6.2013, pag. 64.

*finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; sottolinea, pertanto, la necessità di creare uno stretto collegamento tra il programma di finanziamento e gli obiettivi della riforma degli organismi finanziati, nell'interesse dell'Unione;*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) La crisi che ha colpito i mercati finanziari a partire dal 2008 ha posto la questione dell'informativa finanziaria e della revisione contabile al centro dell'agenda politica dell'Unione. Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nell'UE.

#### *Emendamento*

(2) La crisi che ha colpito i mercati finanziari a partire dal 2008 ha posto la questione dell'informativa finanziaria e della revisione contabile al centro dell'agenda politica dell'Unione. Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nell'UE. *Alla luce delle conclusioni preliminari del 22 febbraio 2013 della commissione per la concorrenza del Regno Unito relative al mercato della revisione legale per le società appartenenti all'indice FTSE 350, i revisori dei conti dovrebbero garantire, in particolare, di essere rigorosamente indipendenti dagli emittenti, al fine di facilitare il corretto funzionamento del mercato dei capitali dell'Unione, e operare a nome degli azionisti, e non della dirigenza dell'emittente.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) Oltre a svolgere un ruolo centrale nel garantire che gli investitori dispongano di informazioni importanti riguardo allo stato patrimoniale, al conto economico e ai flussi di cassa, i conti rappresentano un elemento importante del quadro di governance societaria. In base all'articolo 17 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, gli amministratori possono effettuare distribuzioni solo da conti non qualificati il cui requisito principale è che forniscano una rappresentazione veritiera e corretta, oppure, nel caso in cui per i conti siano qualificati, offrono una rappresentazione veritiera e corretta riguardo a questioni non sostanziali ai fini della liceità di una distribuzione. Conformemente alla direttiva di cui sopra, gli amministratori e i revisori dei conti possono validare solo i conti che forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria di una società, il che costituisce un principio oggettivamente misurabile.*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).*

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) È importante riconoscere le differenze fondamentali fra le tradizioni contabili degli Stati Uniti e dell'Unione europea. Il sistema statunitense, basato su regole e introdotto nel 1933, si basa sulla visione più ristretta che i conti debbano solo fornire informazioni puntuali e affidabili in merito alla situazione finanziaria di una società al mercato dei capitali. Il sistema dell'Unione, basato su principi, non solo possiede tale requisito, ma svolge anche un ruolo molto più centrale nel garantire che gli amministratori non possano validare i conti illecitamente. È opportuno sottolineare che fra i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti (GAAP) non è mai esistito un requisito relativo alla rappresentazione veritiera e corretta dei conti e che non vi è alcun requisito siffatto nel quadro concettuale dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB), benché si tratti del principio prevalente della normativa europea in materia contabile. Sebbene siano stati compiuti tentativi per introdurre nell'attuale IASB un sistema basato su principi, esiste un certo disaccordo circa la fattibilità della convergenza con un ordinamento giuridico diverso.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 2 quater (nuovo)



*(2 quater) Oltre a svolgere un ruolo essenziale nel tutelare gli interessi di azionisti e creditori, i conti costituiscono le fondamenta della regolamentazione prudenziale, nel senso che tutte le principali iniziative legislative relative ai servizi finanziari si basano sui conti delle società, compresi i regolamenti (UE) n. 648/2012<sup>1</sup> e 575/2013<sup>2</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio. Le autorità di regolamentazione si affidano alla terminologia contabile per comprendere quali rischi la società si stia assumendo e, pertanto, cosa sia richiesto a tale società.*

---

<sup>1</sup> *Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).*

<sup>2</sup> *Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag.1).*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In un'economia mondiale vi è la necessità di un linguaggio contabile mondiale. I principi internazionali dell'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards – IFRS) elaborati dall'International Accounting

Emendamento

(3) In un'economia mondiale vi è la necessità di un linguaggio contabile mondiale, **che tenga conto nel contempo della quantità di diverse tradizioni e diversi linguaggi contabili già utilizzati. Il G20 ha ripetutamente chiesto l'adozione**

Standards Board (IASB) sono adottati e utilizzati in molti ordinamenti giuridici. Occorre che tali principi contabili internazionali siano elaborati nel quadro di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Per garantire il rispetto degli interessi dell'Unione e l'elevata qualità dei principi internazionali nonché la loro conformità alla legislazione dell'Unione, è di fondamentale importanza che gli interessi dell'Unione siano rappresentati in modo adeguato in tale processo di definizione dei principi internazionali.

***di principi contabili mondiali e la convergenza fra i principi esistenti e quelli futuri.*** I principi internazionali dell'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards – IFRS) elaborati dall'International Accounting Standards Board (IASB) sono adottati e utilizzati in molti ordinamenti giuridici, ***benché attualmente non vi siano procedimenti atti a garantire che gli IFRS siano stati attuati integralmente in tali giurisdizioni.*** Occorre che tali principi contabili internazionali siano elaborati nel quadro di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Per garantire il rispetto degli interessi dell'Unione e l'elevata qualità dei principi internazionali nonché la loro conformità alla legislazione dell'Unione, è di fondamentale importanza che gli interessi dell'Unione siano rappresentati in modo adeguato in tale processo di definizione dei principi internazionali. ***Fra tali interessi figura la salvaguardia del principio secondo cui i conti devono fornire una rappresentazione veritiera e corretta e il fatto di tendere a una definizione normalizzata, nonché all'utilizzo, della nozione di "continuità delle attività".***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, è opportuno che gli IFRS siano incorporati nella legislazione dell'Unione perché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'Unione, a

#### *Emendamento*

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, è opportuno che gli IFRS siano incorporati nella legislazione dell'Unione perché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'Unione

condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno.

*soltanto* a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, *fra cui il requisito della rappresentazione veritiera e corretta di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>1</sup>. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno. *I criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che integrano il quadro concettuale dello IASB, sono stati sottoposti a una serie di modifiche significative, in particolare per quanto attiene il concetto di "prudenza", che prevede tra l'altro di non inserire nei conti le plusvalenze da valutazione, e alla conduzione amministrativa, che comprende l'integrità del capitale.*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).*

<sup>2</sup> *Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento**

## Considerando 5

### *Testo della Commissione*

(5) Gli IFRS sono emessi dallo IASB e le relative interpretazioni dall'IFRS Interpretations Committee, due organismi della Fondazione IFRS. È dunque importante definire un idoneo assetto per il finanziamento di tale Fondazione.

### *Emendamento*

(5) Gli IFRS sono emessi dallo IASB e le relative interpretazioni dall'IFRS Interpretations Committee, due organismi della Fondazione IFRS. È dunque importante definire un idoneo assetto per il finanziamento di tale Fondazione. ***Le modalità di finanziamento dipendono da svariati fattori, ad esempio se la Fondazione IFRS e lo IASB attuano le proposte dell'Unione relativamente alla loro governance; se i principi contabili dell'Unione, con particolare riferimento alla "prudenza" e al requisito di una rappresentazione veritiera e corretta, sono adeguatamente tenuti in considerazione nella revisione del quadro concettuale; se lo IASB decide di non includere questi concetti nel quadro concettuale riveduto; infine, se lo IASB motiva le sue decisioni, pubblicando anche informazioni dettagliate circa le giurisdizioni, le organizzazioni non governative, le imprese o altri soggetti interessati che si sono opposti a tali concetti.***

## Emendamento 9

### **Proposta di regolamento Considerando 6**

### *Testo della Commissione*

(6) L'EFRAG è stato istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti, ***investitori*** e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria. A norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, l'EFRAG fornisce alla Commissione pareri sulla conformità con i criteri di cui al predetto regolamento di un principio contabile emesso dallo IASB o di un'interpretazione

### *Emendamento*

(6) Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è stato istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria. A norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, l'EFRAG fornisce alla Commissione pareri sulla conformità con i criteri di cui al predetto regolamento di un principio contabile

emessa dall'IFRS Interpretations Committee da omologare. ***L'EFRAG sta inoltre assumendo il ruolo di “portavoce contabile unico” dell'Europa nell'arena internazionale. In tale veste, fornisce contributi al processo di elaborazione dei principi da parte dello IASB.***

emesso dallo IASB o di un'interpretazione emessa dall'IFRS Interpretations Committee da omologare.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Sulla base delle modalità di lavoro concordate con la Commissione (2006) e della decisione di finanziamento (2010-2013), l'EFRAG sta assumendo il ruolo di portavoce contabile unico dell'Europa sulla scena internazionale. In tale veste, fornisce contributi al processo di elaborazione dei principi da parte dello IASB. Affinché l'EFRAG possa svolgere tale ruolo, dovrebbe entrare in contatto con tutti i punti di vista possibili esistenti nell'Unione nel corso dell'iter procedurale; in tale contesto, gli enti di normazione e regolamentazione nazionali, unitamente ad altri soggetti interessati, svolgono un ruolo fondamentale date le considerevoli differenze di opinione già esistenti fra gli Stati membri e le varie parti interessate. Tutte le interazioni dell'EFRAG con lo IASB dovrebbero avvenire nella completa trasparenza e qualsiasi decisione adottata dall'EFRAG dovrebbe essere presa dopo aver consultato tutti gli enti di normazione nazionali.***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

## Considerando 7

### *Testo della Commissione*

(7) In considerazione del ruolo *chiave* svolto dall'EFRAG *a sostegno della legislazione e delle politiche relative al mercato interno come pure in rappresentanza degli interessi europei nel processo di definizione dei principi a livello internazionale*, è necessario che l'Unione garantisca che l'EFRAG benefici stabilmente di fondi, contribuendo al suo finanziamento.

### *Emendamento*

(7) In considerazione del ruolo svolto dall'EFRAG *nel valutare se gli IFRS siano conformi ai requisiti della politica societaria dell'Unione, quali indicati nel regolamento (CE) n. 1606/2002*, è necessario che l'Unione garantisca che l'EFRAG benefici stabilmente di fondi, contribuendo al suo finanziamento. ***Poiché l'EFRAG sta assumendo maggiori responsabilità in termini di influenza esercitata sullo IASB, oltre allo svolgimento dei suoi compiti di base previsti dal regolamento (CE) n. 1606/2002, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa entro il 31 marzo 2014, anche sulla base delle conclusioni del consulente speciale del Commissario per il mercato interno e i servizi. Tale proposta legislativa dovrebbe fare riferimento alle modifiche necessarie per quanto concerne la governance dell'EFRAG, il ruolo di fornire suggerimenti all'IFRS, la relazione tra l'EFRAG, gli enti di normazione nazionali e l'ARC. Le modalità di finanziamento a lungo termine dell'EFRAG dovrebbero essere confermate una volta apportate le modifiche figuranti nella proposta legislativa.***

## Emendamento 12

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

### *Testo della Commissione*

(10) Gli organismi operanti nel settore della contabilità e della revisione contabile sono fortemente dipendenti dai finanziamenti e svolgono nell'Unione

### *Emendamento*

(10) Gli organismi operanti nel settore della contabilità e della revisione contabile sono fortemente dipendenti dai finanziamenti e svolgono nell'Unione

compiti importanti che sono decisivi per il funzionamento del mercato interno. I beneficiari proposti per il programma istituito dalla decisione n. 716/2009/CE sono stati cofinanziati da sovvenzioni di funzionamento del bilancio dell'Unione, il che ha consentito loro di aumentare l'indipendenza dal settore privato e da **finanziamenti** ad hoc, migliorandone in tal modo la capacità e credibilità.

compiti importanti che sono decisivi per il funzionamento del mercato interno. I beneficiari proposti per il programma istituito dalla decisione n. 716/2009/CE sono stati cofinanziati da sovvenzioni di funzionamento del bilancio dell'Unione, il che ha consentito loro di aumentare l'indipendenza **finanziaria** dal settore privato e da **fonti** ad hoc, migliorandone in tal modo la capacità e credibilità. **Non sarebbe corretto, tuttavia, ritenere che i finanziamenti pubblici abbiano confermato, di per sé, tale indipendenza dal settore privato. Occorre in particolare una maggiore trasparenza per quanto riguarda, fra l'altro, la partecipazione ai consigli direttivi dello IASB e dell'EFRAG, onde garantire che tutte le parti interessate siano rappresentate nel processo di omologazione. Tutti i dipendenti dell'EFRAG e dello IASB dovrebbero avere l'obbligo di dichiarare altri interessi finanziari o lavorativi o impegni pertinenti.**

#### *Motivazione*

*È importante sottolineare che i finanziamenti pubblici non significano necessariamente che i beneficiari non siano più legati a interessi del settore privato.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) L'esperienza ha dimostrato che il cofinanziamento dell'Unione consente ai beneficiari di avvalersi di un finanziamento trasparente, stabile, diversificato, solido e adeguato, e li aiuta ad adempiere la loro missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace. Pertanto, è necessario che continuino ad essere forniti finanziamenti sufficienti mediante un

##### *Emendamento*

(11) L'esperienza ha dimostrato che il cofinanziamento dell'Unione consente ai beneficiari di avvalersi di un finanziamento trasparente, stabile, diversificato, solido e adeguato, e li aiuta ad adempiere la loro missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace. Pertanto, è necessario che continuino ad essere forniti finanziamenti sufficienti mediante un

contributo dell'Unione al funzionamento degli organismi di definizione di principi contabili e di revisione contabile internazionali, in particolare a beneficio della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB.

contributo dell'Unione al funzionamento degli organismi di definizione di principi contabili e di revisione contabile internazionali, in particolare a beneficio della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB. *Le modalità di finanziamento dipendono da svariati fattori, ad esempio se la Fondazione IFRS, lo IASB e l'EFRAG attuano le proposte dell'Unione relativamente alla loro governance; se i principi contabili dell'Unione, con particolare riferimento alla "prudenza" e al requisito di una rappresentazione veritiera e corretta, sono adeguatamente tenuti in considerazione nella revisione del quadro concettuale; se lo IASB decide di non includere questi concetti nel quadro concettuale riveduto; infine, se lo IASB motiva le sue decisioni, pubblicando anche informazioni dettagliate circa le giurisdizioni, le organizzazioni non governative, le imprese o altri soggetti interessati che si sono opposti a tali concetti. I beneficiari dovrebbero garantire un utilizzo economico del denaro pubblico.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) La Fondazione IFRS e l'EFRAG, oltre a modificare i loro modelli di finanziamento, hanno varato riforme della governance volte a garantire che la struttura e le procedure preservino la capacità di adempiere le rispettive missioni di interesse pubblico in modo indipendente, efficace, trasparente e conforme al principio di responsabilità democratica. In relazione alla Fondazione

#### *Emendamento*

(12) La Fondazione IFRS e l'EFRAG, oltre a modificare i loro modelli di finanziamento, hanno varato riforme della governance volte a garantire che la struttura e le procedure preservino la capacità di adempiere le rispettive missioni di interesse pubblico in modo indipendente, efficace, trasparente e conforme al principio di responsabilità democratica. In relazione alla Fondazione



IFRS, per garantire la responsabilità e la sorveglianza pubblica è stato creato nel 2009 il Monitoring Board, è stata potenziata l'efficienza dello Standards Advisory Council, è stata migliorata la trasparenza ed è stato formalizzato il ruolo delle valutazioni d'impatto in quanto elemento dell'iter procedurale ufficiale dello IASB.

IFRS, per garantire la responsabilità e la sorveglianza pubblica è stato creato nel 2009 il Monitoring Board, è stata potenziata l'efficienza dello Standards Advisory Council, è stata migliorata la trasparenza ed è stato formalizzato il ruolo delle valutazioni d'impatto in quanto elemento dell'iter procedurale ufficiale dello IASB. ***Gli sforzi per migliorare il modo in cui questi organi sono governati continueranno. La Commissione dovrebbe proporre modifiche della governance dell'EFRAG, anche tenendo conto delle raccomandazioni del consulente speciale del Commissario per il mercato interno e i servizi, e modifiche della governance della Fondazione IFRS e dello IASB, sulla base delle raccomandazioni degli esperti indipendenti consultati dalla Commissione per avere un'analisi generale dell'impatto di otto anni di applicazione degli IFRS nell'Unione in sede di elaborazione e utilizzo dei bilanci di esercizio nel settore privato. L'analisi summenzionata costituirà uno degli spunti su cui si baserà la Commissione per la sua valutazione del regolamento IAS nel 2014. Dato che il progetto di convergenza con gli Stati Uniti è in fase di stallo, sarebbe opportuno che lo IASB rivalutasse la presenza statunitense al proprio interno.***

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) Il programma di cofinanziamento stabilito dal presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo di garantire la comparabilità e la trasparenza dei conti delle società in tutta l'UE,

#### *Emendamento*

(15) Il programma di cofinanziamento stabilito dal presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo di garantire la comparabilità e la trasparenza dei conti delle società in tutta l'UE, ***dando***

*all'armonizzazione dei principi di informativa finanziaria a livello mondiale **promuovendo l'accettazione internazionale degli IFRS e alla promozione della** convergenza **e di** principi di revisione internazionali di elevata qualità in tutti gli Stati membri. Il programma contribuisce inoltre alla strategia Europa 2020 rafforzando il mercato unico dei servizi finanziari e dei capitali, e contribuisce anche alla sua dimensione esterna.*

***voce alle esigenze dell'Unione nel contesto dell'armonizzazione dei principi di informativa finanziaria a livello mondiale. Un unico portavoce europeo contribuirebbe a promuovere** l'accettazione internazionale degli IFRS **e la** convergenza **nonché** principi di revisione internazionali di elevata qualità in tutti gli Stati membri. Il programma contribuisce inoltre alla strategia Europa 2020 rafforzando il mercato unico dei servizi finanziari e dei capitali, e contribuisce anche alla sua dimensione esterna.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) È necessario che il presente regolamento preveda la possibilità di cofinanziare le attività di determinati organismi che perseguono un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione nel settore dell'elaborazione dei principi, della loro omologazione o della vigilanza sui processi di definizione dei principi nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile e supporta tale politica.

#### *Emendamento*

(16) È necessario che il presente regolamento preveda la possibilità di cofinanziare le attività di determinati organismi che perseguono un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione nel settore dell'elaborazione dei principi, della loro omologazione o della vigilanza sui processi di definizione dei principi nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile e supporta tale politica. ***Il finanziamento dovrebbe essere assegnato agli organismi in questione solo se risulta chiaro che i principi contabili dell'Unione, con particolare riferimento al requisito della prudenza e di una rappresentazione veritiera e corretta, sono tenuti in debita considerazione in sede di revisione del quadro concettuale.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Il finanziamento dell'Unione è proposto per un numero ben definito e limitato di organismi tra i più importanti nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Nell'attuale quadro istituzionale, è necessario che l'assetto di finanziamento sia volto a garantire un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire agli organismi pertinenti di adempiere la loro missione unionale o di interesse pubblico in maniera indipendente ed efficace.

#### *Emendamento*

(17) Il finanziamento dell'Unione è proposto per un numero ben definito e limitato di organismi tra i più importanti nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Nell'attuale quadro istituzionale, è necessario che l'assetto di finanziamento sia volto a garantire un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire agli organismi pertinenti di adempiere la loro missione unionale o di interesse pubblico in maniera indipendente ed efficace. ***Tali organismi dovrebbero beneficiare dei finanziamenti europei solo se presentano una relazione annuale al Parlamento europeo e alla Commissione, in modo completamente trasparente, sulle altre fonti di finanziamento.***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

***(19) Al fine di promuovere gli interessi dell'Unione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ed adattarsi in modo flessibile alle future modifiche di governance e istituzionali in questi ambiti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla selezione di nuovi beneficiari del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) È necessario effettuare una revisione entro il 31 marzo 2014 per identificare se gli IFRS esistenti, e in particolare il quadro concettuale dello IASB, soddisfino o meno i requisiti del diritto societario dell'Unione. In tale revisione, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di introdurre principi di responsabilità più severi per gli amministratori e i revisori contabili, oltre a introdurre il principio di una rappresentazione veritiera e corretta in modo prevalente e giuridicamente vincolante, in modo tale che, qualora i conti preparati conformemente agli IFRS non forniscano una rappresentazione veritiera e corretta, essi non potranno essere validati. La revisione deve inoltre garantire che le attuali modalità di governance dello IASB siano profondamente modificate in modo da garantire che tutti gli interessi e gli impegni del settore privato siano resi pubblici.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il programma riguarda le attività *di elaborazione o di apporto di contributi all'elaborazione dei principi, di applicazione, valutazione e controllo dei principi o di vigilanza sul processo di definizione dei principi*, a sostegno dell'attuazione delle politiche dell'Unione nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

*Emendamento*

2. Il programma riguarda le attività *della Fondazione IFRS, la quale, tramite lo IASB, sviluppa gli IFRS, dell'EFRAG, il quale valuta se un IFRS sia conforme o meno al diritto societario dell'Unione nel quadro del processo di omologazione dell'Unione e contribuisce allo sviluppo dei principi, e del PIOB, il quale sovrintende ai principi di audit internazionale, di etica e di formazione per la professione di revisione contabile* a sostegno dell'attuazione delle politiche dell'Unione nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Gli organismi che operano nel settore della contabilità e della revisione dei conti e che ricevono finanziamenti dell'Unione ai sensi del programma hanno il dovere di garantire la loro indipendenza e un uso economico del denaro pubblico, indipendentemente dai diversi flussi di finanziamento che possono ricevere.*

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'obiettivo del programma consiste nel migliorare le condizioni di operatività del

1. L'obiettivo del programma consiste nel migliorare le condizioni di operatività del

mercato interno contribuendo a che i principi di informativa finanziaria e di revisione internazionali siano elaborati in modo trasparente e indipendente.

mercato interno, ***consentire agli enti di normazione di far applicare la regolamentazione prudenziale e rafforzare la governance societaria***, contribuendo a che i principi di informativa finanziaria e di revisione internazionali siano elaborati in modo trasparente e indipendente.

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Uno dei principali criteri per valutare se questo obiettivo sia stato raggiunto sarà il numero dei paesi che utilizzano i Principi di informativa finanziaria internazionali (IFRS) e i Principi di revisione internazionali (ISA).***

***soppresso***

*Motivazione*

*Tale numero non ha alcuno scopo utile e non può essere considerato un parametro di riferimento efficace per illustrare i successi degli IFRS o degli ISA.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per selezionare nuovi beneficiari del programma e modificare di conseguenza il paragrafo 1.***

***soppresso***

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Qualsiasi nuovo beneficiario è **una persona giuridica senza scopo di lucro che persegue un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile e la supporta ed è un successore diretto di uno dei beneficiari elencati al paragrafo 1.**

#### *Emendamento*

3. Qualsiasi **finanziamento destinato a un** nuovo beneficiario, **anche se** è un successore diretto di uno dei beneficiari elencati al paragrafo 1, **è soggetto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 294 del TFUE.**

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 4

#### *Testo della Commissione*

Il finanziamento a titolo del programma è fornito sotto forma di sovvenzioni di funzionamento.

#### *Emendamento*

**1. Il finanziamento a titolo del programma è fornito sotto forma di sovvenzioni di funzionamento, è concesso annualmente ed è subordinato al rispetto di criteri relativi agli obiettivi e al contenuto dei principi, nonché di criteri inerenti all'evoluzione della governance dell'Unione, con particolare riferimento all'EFRAG, alla Fondazione IFRS e allo IASB.**

**2. I criteri relativi ai principi e alla governance sono ispirati ai seguenti requisiti:**

**a) per quanto concerne l'EFRAG e altri soggetti interessati nell'ambito dei principi contabili dell'Unione:**

**i) l'obbligo di rispondere agli interessi dell'Unione e il requisito della rappresentazione veritiera e corretta di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1606/2002, da rivedere quanto prima sulla base di una**

*proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo 2014, e non solo di esaminare la qualità delle norme sulla base dei criteri propri dello IASB, di verificare che siano fondate su elementi concreti e conformi alle esigenze dell'Unione, tenuto conto della diversità di modelli contabili ed economici e di punti di vista nell'Unione, e pertanto di valutare il loro impatto sull'economia e la stabilità finanziaria;*

*ii) l'obbligo di diversificare i gruppi di esperti, tra cui ad esempio il gruppo di esperti tecnici dell'EFRAG (raccomandazione Maystadt);*

*iii) l'obbligo per l'EFRAG di limitarsi a seguire i principi IFRS (raccomandazione Maystadt); nonché*

*b) per quanto concerne la Fondazione IFRS e lo IASB, l'obbligo di reintegrare, se del caso, nel quadro concettuale attualmente in corso di modifica, i principi di prudenza e affidabilità, unitamente a eventuali modifiche dei principi volte a rispecchiare le revisioni del quadro concettuale, soprattutto al fine di rappresentare meglio gli attuali modelli aziendali basati su dati economici anziché concetti, evitando così la complessità e l'introduzione di distorsioni legate al breve termine o alla volatilità nei bilanci.*

*3. La Commissione effettua una valutazione annuale per verificare se i criteri di cui al paragrafo 1 siano rispettati e se i beneficiari abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal programma. La Commissione riferisce in merito a tali valutazioni nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella proposta legislativa relativa alla governance dell'EFRAG di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i). Per quanto concerne l'EFRAG e altri soggetti interessati nell'ambito dei principi contabili dell'UE, la Commissione effettua altresì una valutazione intesa a*



*determinare se gli interessi dell'Unione siano adeguatamente tenuti in considerazione nel processo internazionale di fissazione di principi e in sede di attuazione. Fra tali interessi figura il principio di prudenza, la salvaguardia del requisito della rappresentazione veritiera e corretta, nonché la considerazione dell'impatto sulla stabilità finanziaria e sull'economia. La valutazione della Commissione è presentata al Parlamento europeo e deve essere approvata da quest'ultimo.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – comma unico**

#### *Testo della Commissione*

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web, una pubblicazione o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

#### *Emendamento*

***1.*** Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web, una pubblicazione o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea, ***oltre a fornire un quadro dettagliato degli altri finanziamenti provenienti da fonti alternative.***

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis.*** ***Le spese di viaggio e le spese correlate sono anch'esse rese pubbliche. I rimborsi a titolo di fondi dell'Unione sono ammessi, per i viaggi in classe business, solo per tratte aeree superiori alle quattro***

ore.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 6 – comma unico

#### *Testo della Commissione*

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è pari a 58 010 000 EUR a prezzi correnti.

#### *Emendamento*

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è pari a 58 010 000 EUR a prezzi correnti. ***L'importo può essere ridotto o sottoposto ad aggiustamenti qualora la Commissione constati che i beneficiari non hanno raggiunto gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.***

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali. I programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale interessato. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. Per le sovvenzioni includono le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento.

#### *Emendamento*

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali ***mediante atti delegati***. I programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale interessato. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. Per le sovvenzioni includono le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. ***Il programma di lavoro annuale summenzionato si basa inoltre su un'analisi sintetica del programma di lavoro annuale precedente.***

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Entro il 31 marzo 2014 la Commissione presenta una prima relazione sulle necessarie riforme della governance nel settore della contabilità e dell'informativa finanziaria (EFRAG e ARC) basata, fra l'altro, sulle conclusioni del consulente speciale del Commissario per il mercato interno e i servizi, attese entro il novembre 2013.***

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. La Commissione effettua una valutazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 che tenga conto altresì dell'analisi generale dell'impatto di otto anni di applicazione degli IFRS nell'Unione. Sulla base di tale valutazione, entro il 31 marzo 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata da una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (CE) n. 1606/2002 e, se del caso, da una proposta legislativa concernente la riforma del settore della contabilità e dell'informativa finanziaria.***

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. Per quanto concerne il PIOB (o il suo successore), la Commissione monitora gli sviluppi rilevati nella diversificazione dei finanziamenti a partire dal 2013 e, successivamente, su base annuale. Qualora il finanziamento dell'IFAC superi nuovamente i due terzi del finanziamento totale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa a limitare il suo contributo annuale a 300 000 EUR per ciascuno degli anni residui del periodo di finanziamento.***

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quinquies. Entro il giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma. In tale relazione la Commissione esamina, fra l'altro, la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua attuazione e l'efficacia globale e individuale del programma di lavoro annuale dei beneficiari in termini di raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 2.***

5.6.2013

## PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020  
(COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD))

Relatore per parere: Dimitar Stoyanov

### BREVE MOTIVAZIONE

Nel 2009 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Tale programma si prefigge di stanziare fondi sufficienti mediante un contributo dell'Unione per il funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza e per la definizione di norme contabili e di audit internazionali, in particolare a favore dell'*International Accounting Standards Committee Foundation* (IASCF), dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e del *Public Interest Oversight Board* (PIOB). Il programma si concluderà il 31 dicembre 2013. Lo scopo della proposta di regolamento in oggetto è di rinnovare il programma per il prossimo quadro finanziario (2014-2020) e consentire contributi diretti al finanziamento dei beneficiari del programma dal bilancio dell'Unione per il periodo di programmazione a venire. Un cofinanziamento dell'Unione garantisce che i beneficiari siano in grado di adempiere alla loro missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficiente grazie a finanziamenti trasparenti, stabili, diversificati, sicuri e adeguati che consentano loro di ricorrere alle competenze specialistiche necessarie per il trattamento delle informazioni ai fini dell'elaborazione di principi di elevata qualità. Per tale ragione l'adozione della proposta di regolamento della Commissione in oggetto è estremamente importante al fine di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno attraverso un sostegno all'operatività, alle azioni e alle attività dei suddetti organi nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

### EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Articolo 5 – comma unico

#### *Testo della Commissione*

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web, una pubblicazione o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

#### *Emendamento*

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web, una pubblicazione o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea, ***indicando altresì l'ammontare del finanziamento in termini reali nonché la percentuale dallo stesso rappresentata nell'ambito dei finanziamenti totali.***

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***due*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***due*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***tre*** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***tre*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Motivazione*

*È necessario estendere il termine entro il quale si possono sollevare obiezioni per consentire al Parlamento e al Consiglio di esaminare approfonditamente l'atto delegato e di stabilire se la sua adozione in tale forma è opportuna e corretta.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020	
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 15.1.2013	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 15.1.2013	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Dimitar Stoyanov 22.1.2013	
<b>Esame in commissione</b>	19.3.2013	24.4.2013
<b>Approvazione</b>	30.5.2013	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 22	–: 0
	0:	0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Mary Honeyball, Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss	

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020			
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	19.12.2012			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 15.1.2013			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	BUDG 15.1.2013	CONT 15.1.2013	JURI 15.1.2013	
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	BUDG 14.1.2013	CONT 30.1.2013		
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Theodor Dumitru Stolojan 14.1.2013			
<b>Esame in commissione</b>	20.3.2013	24.4.2013	7.5.2013	5.9.2013
<b>Approvazione</b>	24.9.2013			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	44 0 1		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marino Baldini, Jean-Paul Basset, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitrás, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds			
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Rita Borsellino			
<b>Deposito</b>	1.10.2013			